

PROPOSTA 3° SETTORE.

N° 40 del 27/12/2022



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229 del 30/12/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE - RICHIESTA PROT. 33110 del 03/10/2019 I.E.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno Trenta del mese di Dicembre, alle ore 9,15 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Termine Fabio	<u>Fabio Termine</u>	Sindaco
Fisco Giovanni Luca	<u>Paglino</u>	Vice Sindaco
Sinagra Agnese	<u>ASSENTE</u>	Assessore
Mannino Salvatore	<u>Sella</u>	Assessore
Sabella Francesco	<u>Rosario Palla</u>	Assessore
Gulotta Valeria	<u>Giulio Blener</u>	Assessore
Dimino Francesco	<u>Francesco Dimino</u>	Assessore
Patti Salvino	<u>ASSENTE</u>	Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Fabio Termine, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Manlio Paglino.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE – RICHIESTA PROT.33110 del 03/10/2019 I.E.

Premesso:

Che l'Avv. OMISSIS già dipendente di questo Comune con la qualifica di Legale dell'Ente, giusta Determinazione Dirigenziale n. OMISSIS del 3° Settore, è stata collocata in quiescenza per il raggiungimento dei limiti d'età;

Che la medesima dipendente ha chiesto, OMISSIS, la monetizzazione delle ferie non usufruite al termine del periodo lavorativo;

Richiesta reiterata con costituzione e messa in mora da parte dell'Avv. Lorenzo Maria Dentici nell'interesse dell'Avv. OMISSIS;

Che la dipendente predetta non ha potuto usufruire, alla data del pensionamento, di n. 125 giorni di congedo ordinario maturati nei vari anni per comprovate, rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, connesse alla insostituibilità della figura professionale, “Avvocato-Responsabile dell'Ufficio Legale”, scaturente dalla circostanza che in organico ha rivestito la qualifica di unico Avvocato interno dell'Ente;

Che la mancata costituzione dell'Ente, mediante il Legale interno, nei numerosi procedimenti civili, penali ed amministrativi, avverso i quali è necessario effettuare una fase istruttoria e di studio per l'apposita costituzione avverso, ovvero la mancata rappresentanza e difesa dell'Ente nelle varie fasi processuali, avrebbe comportato al Comune di Sciacca un notevolissimo dispendio di risorse economiche con ulteriori conseguenze dannose per il Comune stesso;

Che l'Avv. OMISSIS nella qualità di legale interno, era l'unica figura comunale a poter esercitare la professione forense in difesa dell'Ente, mancando, infatti, una figura alternativa che avrebbe potuto sostituirla nella fase finale della carriera professionale;

Che una eventuale sostituzione all'esterno avrebbe comportato un esborso esoso e difficilmente sopportabile in conseguenza delle precarie condizioni finanziarie dell'Ente;

Che la mancata totale fruizione delle ferie non è, dunque, imputabile né alla volontà del dipendente né alla capacità organizzativa del datore di lavoro;

ciò premesso,

Dato atto della nota n. 40033 dell'8.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui è stato precisato che le ferie possono essere monetizzate soltanto quando vi siano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore;

Visto il parere n. 94806 dell'8.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Della Ragioneria dello Stato, che evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie;

Vista la sentenza della Cassazione, sezione lavoro n.15652/2018 del 14/06/2018 in cui è stato riconosciuto ad un dipendente pubblico il diritto di chiedere il pagamento delle ferie arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è disposta dalla sua volontà;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dip. della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 30.9.2019 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze e di servizio dell'ente;

Verificato che la dipendente al 30.9.2019 ha maturato n. 125 giorni di ferie non godute;

Ritenuto, quindi, sulla base delle sopra esposte considerazioni, di dovere procedere alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dalla richiedente, costituendo il caso de quo vicenda eccezionale ed estintiva del rapporto di lavoro;

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio preposto da cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente risulta essere di € 11.366,39 al lordo ritenute Irpef oltre oneri a carico del comune per oneri riflessi (3.032,55) e Irap (966,14);

CONSTATATO che:

la competenza ad autorizzare la transazione della lire appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

che sul punto concordano tutte le sezioni regionali di controllo della Corte di Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito, tra cui si richiama da ultimo Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che, con deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016, ha sancito i seguenti principi: *“L'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori*

bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

Considerato che:

La transazione di cui all'accordo, sopra citato, è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune di Sciacca, evitando in tal modo operando di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni, oltre all'aggravarsi della spesa per interessi maturandi e maturati;

Ricordato

che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche – concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

che affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche; che la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione; che la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia – pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Tenuto conto

che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione: preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

Tenuto conto

altresi, che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa;

Tenuto conto

che la presente transazione ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente;

Rilevata, quindi, l'opportunità di procedere alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dalla richiedente per l'importo di € 11.366,39 non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria e con la rinuncia definitivamente all'azione nei confronti del Comune di Siacca per il riconoscimento delle ferie non pagate;

Visto il principio contabile n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 2011;

Per quanto sopra

Viste:

la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il DUP – periodo 2022/2024;

la delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dall'1.1.2016 prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell'obbligazione;

Visto l'allegato 4-2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di armonizzazione contabile;

Attestato, che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni;

Preso Atto che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013);

Visti:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

- il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

1) **Di approvare** le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;

2) **Di approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente delibera, nei termini e con modalità in esso meglio esplicitati;

3) **Di autorizzare** il Dirigente del 3° Settore a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, adottando poi i successivi atti perenziali, procedendo agli adempimenti consequenziali ed assumendo l'onere di procedere alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dalla richiedente per l'importo di € 11.366,39 al lordo delle aliquote IRPEF oltre oneri a carico del comune per oneri riflessi (3.032,55) e Irap (966,14); ;

4) **Di dare** mandato al Dirigente responsabile di provvedere all'impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma, imputando la relativa spesa al Cap. 11250/1 "Ferie non godute" del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022; per un importo complessivo di € 15.365,08;

5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;


6) **Stante** la fondata alea dell'avvio di un procedimento giudiziario e le costanti sollecitazioni di parte, dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.

7) **Di dichiarare**, alla luce dei rischi di ulteriori aggravii di spesa, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, stante anche l'imminente inizio del giudizio dinanzi al Giudice Civile;


Siacca, li

I sottoscritti attestano ai sensi del punto 8.3 e del Piano Triennale sulla Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, approvato con deliberazione di G.M. n. 79 del 27.4.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, e artt. 6, 7 e 14 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e all'art. 42 del codice dei contratti

Il Capo Sezione G.R.U.
Dott. Rosario La Rovere



Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Venenando Rapisardi



ATTO TRANSATTIVO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI SCIACCA (Partita IVA 00220950844), in persona del Dirigente del 3° Settore Gestione Risorse Umane Dott. Venerando Rapisardi, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

_____, residente in _____ nella Via _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ del Foro di Sciacca, presso il cui studio in Via _____, in Sciacca, è domiciliata,

Premesso:

Che l'Avv. *Orlissis* già dipendente di questo Comune con la qualifica di Legale dell'Ente, giusta Determinazione Dirigenziale n. *Orlissis* del 3° Settore, è stata collocata in quiescenza per il raggiungimento dei limiti d'età;

Che la medesima dipendente ha chiesto, giusta del 3.10.2019, la monetizzazione delle ferie non usufruite al termine del periodo lavorativo;

Che la dipendente predetta non ha potuto usufruire, alla data del pensionamento, di n. 125 giorni di congedo ordinario maturati nei vari anni per comprovate, rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio, connesse alla insostituibilità della figura professionale, "Avvocato-Responsabile dell'Ufficio Legale", scaturente dalla circostanza che in organico ha rivestito la qualifica di unico Avvocato interno dell'Ente;

Che la mancata costituzione dell'Ente, mediante il Legale interno, nei numerosi procedimenti civili, penali ed amministrativi, avverso i quali è necessario effettuare una fase istruttoria e di studio per l'apposita costituzione avverso, ovvero la mancata rappresentanza e difesa dell'Ente nelle varie fasi processuali, avrebbe comportato al Comune di Sciacca un notevolissimo dispendio di risorse economiche con ulteriori conseguenze dannose per il Comune stesso;

Che l'Avv. *Orlissis* nella qualità di legale interno, era l'unica figura comunale a poter esercitare la professione forense in difesa dell'Ente, mancando, infatti, una figura alternativa che avrebbe potuto sostituirla nella fase finale della carriera professionale;

Che una eventuale sostituzione all'esterno avrebbe comportato un esborso esoso e difficilmente sopportabile in conseguenza delle precarie condizioni finanziarie dell'Ente;

Che la mancata totale fruizione delle ferie non è, dunque, imputabile né alla volontà del dipendente né alla capacità organizzativa del datore di lavoro;

ciò premesso,

Dato atto della nota n. 40033 dell'8.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui è stato precisato che le ferie possono essere monetizzate soltanto quando vi siano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore;

Visto il parere n. 94806 dell'8.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Della Ragioneria dello Stato, che evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie;

Vista la sentenza della Cassazione, sezione lavoro n.15652/2018 del 14/06/2018 in cui è stato riconosciuto ad un dipendente pubblico il diritto di chiedere il pagamento delle ferie arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è dipesa dalla sua volontà;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dip. della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 30.9.2019 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze e di servizio dell'ente;

Verificato che la dipendente al 30.9.2019 ha maturato n. 125 giorni di ferie non godute;

Ritenuto, quindi, sulla base delle sopra esposte considerazioni, di dovere procedere alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dalla richiedente, costituendo il caso de quo vicenda eccezionale ed estintiva del rapporto di lavoro;

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio preposto da cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente risulta essere di € 11.366,39 al lordo ritenute Irpef oltre oneri a carico del comune per oneri riflessi (3.032,55) e Irap (966,14);

Tutto ciò premesso, le parti ut supra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione.

A tal fine, le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi e immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso stragiudiziale in atto tra le parti:

- a transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, l'Avv. *OMISSIS* si obbliga a rinunciare definitivamente all'azione nei confronti del Comune di Sciacca per il riconoscimento delle ferie non pagate;
- il Comune di Sciacca si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, a titolo di riconoscimento delle ferie maturate e quantificate in n. di 125 giorni ed al pagamento della somma di € 11.366,39 omnia, non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Art. 3

Pertanto, con finalità di transazione e, perciò, nell'ambito e a completamento delle reciproche concessioni di cui al superiore art. 2, il Comune di Sciacca si obbliga a versare la predetta somma di € 11.366,39, non produttiva di interessi (legali e moratori) e rivalutazione in una unica soluzione.

Art. 4

E' espressamente convenuto che la transazione di cui superiori artt. 2 e 3 ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente.

Pertanto, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3, il patto potrà, inoltre, essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss.

Art. 5

L'Avv. *OMISSIS*, in ordine alla richiesta di pagamento delle ferie non godute, rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Sciacca, pertanto, non avrà null'altro a pretendere, a nessun titolo, rinunciando ad ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 del C.C.;

Sciacca, li

Avv. Pellegrina Falco

Dott. Venerando Rapisardi

PROPOSTA 3° SETTORE

N° 40 DEL 27/12/2022


**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**
Il sottoscritto **Dirigente del Settore 1°**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

Li 27/12/2022

FAVOREVOLE

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Venerando Rapisardi



PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari**


In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, esprime parere:

~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~ SOLO PER QUANTO RIGUARDA LA
COPERTURA FINANZIARIA A SEGUITO DI NOTA EMAIL 25/2/2022

Prenotazione d'impegno n. 1045 del 28/12/2022 capitolo 11250/1
Siacca li,

Li 28/12/2022

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Capino



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE – RICHIESTA PROT. 33110 del 03/10/2019 " I.E.

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare in toto la proposta allegata facendone proprie le motivazioni;

LA GIUNTA


Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese:

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per i motivi esposti in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:


L'Assessore anziano

Il Presidente


Il Segretario Generale


Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 30/12/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.


li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 30/12/2022


Il Segretario Generale